IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Région Autonome Vallée d'Aoste — Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional — **Giunta regionale**

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 5 febbraio 2018

In Aosta, il giorno cinque (5) del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto con inizio alle ore otto e otto minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

e gli Assessori

Emily RINI - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Aurelio MARGUERETTAZ
Alessandro NOGARA
Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **108** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 6, RECANTE “INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE”, DA ULTIMO MODIFICATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1818 DEL 18 DICEMBRE 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 recante “Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane”;

richiamata la propria deliberazione n. 313 in data 6 marzo 2015, con le modificazioni introdotte, da ultimo, dalla deliberazione n.1818 in data 18 dicembre 2017, concernente l’approvazione delle disposizioni applicative della legge citata;

visto, in particolare, l’allegato 1 “Disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane” alla deliberazione citata, che contiene l’elenco delle attività economiche ammesse alle agevolazioni della legge regionale 6/2003;

ritenuto di integrare tale elenco con l’inserimento, tra le attività economiche che possono formare oggetto di agevolazione, del servizio di consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, in considerazione dell’importanza che sta assumendo per le imprese il rispetto delle prescrizioni in tale materia, al fine di salvaguardare la salute ed il benessere dei lavoratori e di evitare di incorrere in pesanti sanzioni nel caso in cui le relative disposizioni di legge vengano disattese;

richiamato il punto 2.1 dell’allegato 1 “Disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane” della deliberazione citata, che prevede che relativamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 6/2003, ogni impresa industriale o artigiana e loro consorzi o società consortili possono presentare una sola domanda di agevolazione nell’arco di dodici mesi;

considerato che l’attuale presentazione da parte delle imprese delle domande di contributo in conto capitale relative ad investimenti innovativi cofinanziati dall’unione Europea deve unicamente essere effettuata tramite il sistema SISPREG, che non consente il contemporaneo inoltro di istanze per ulteriori strumenti finanziari, quali le richieste di mutuo a tasso agevolato;

atteso che, nel caso di un unico progetto imprenditoriale comprendente sia spese per investimenti innovativi che spese per investimenti non innovativi, tale modalità determina l’impossibilità di usufruire di entrambi gli strumenti, considerato che è consentito poter presentare una sola domanda di agevolazione nell’arco di dodici mesi;

rilevata l’opportunità di prevedere la possibilità, per lo stesso progetto di investimento, di poter accedere sia allo strumento del contributo in conto capitale relativamente a spese per investimenti innovativi che allo strumento del mutuo a tasso agevolato relativamente a spese per investimenti non innovativi, eliminando pertanto, per tale fattispecie, il previsto limite di presentazione di una sola domanda di agevolazione nell’arco di dodici mesi;

ravvisata, pertanto, la necessità di adeguare le disposizioni applicative della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura attività produttive e cooperazione dell’Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente Jean-Pierre Guichardaz;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di integrare l'elenco delle disposizioni attuative delle attività economiche ammesse alle agevolazioni della legge regionale 6/2003, di cui all'allegato 1 delle disposizioni applicative della medesima legge, approvate con propria deliberazione n. 313 in data 6 marzo 2015, con le modificazioni introdotte, da ultimo, con propria deliberazione n. 1818 in data 18 dicembre 2017, con la seguente attività prevista dalla classificazione ATECO 2007 :
   74.90.21 - consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro;

2. di sostituire il punto 2.1 dell'allegato 1 "Disposizioni di carattere generale relative agli interventi per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane" della deliberazione di cui al punto 1) , come segue:
   "Le domande di agevolazione relative ad interventi a sostegno degli investimenti di cui al Capo III, Capo IV e Capo V della l.r. 6/2003, sono presentate alla struttura attività produttive e cooperazione dell'Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente.
   In ogni caso, relativamente alle iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 6/2003, ogni impresa industriale o artigiana e loro consorzi o società consortili possono presentare una sola domanda di agevolazione nell'arco di dodici mesi, salvo eventi straordinari da valutare di caso in caso. Inoltre, qualora si sia in presenza di un unico progetto di investimento che comprenda sia investimenti innovativi, che investimenti non innovativi, è consentito presentare contemporaneamente due istanze nell'arco di dodici mesi, ciascuna per ogni tipologia di spesa: i dodici mesi decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia di istruttoria.
   Tali disposizioni operano esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria.";

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.